



2.3. Deve essere esaminata, infine, l'ulteriore questione riguardante il difetto di legittimazione di [REDACTED] spa (sollevata tempestivamente alla prima difesa utile dagli appellanti).

L'eccezione è fondata e deve pertanto trovare accoglimento.

Il tema dell'onere della prova in capo alla cessionaria di crediti in blocco ha rappresentato e continua ancora a costituire argomento di ampia riflessione in ambito giurisprudenziale.

Secondo il più recente orientamento della giurisprudenza di legittimità, *“In materia di cessione dei crediti in blocco ex art. 58 t.u.b., la questione dell'essere il credito compreso tra quelli ceduti è rilevabile d'ufficio dal giudice di merito, attenendo al fondamento della domanda proposta dal cessionario; e la parte che agisca affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di un'operazione di cessione in blocco, ha anche l'onere di dimostrare l'inclusione del credito medesimo in detta operazione, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale, salvo che la controparte non l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta”* (cfr Cass Civ, Sez I, 22.2.2022 n. 5857).

Si è in tal modo inteso dare continuità a quanto poco prima già enunciato, e sempre in ambito di legittimità, secondo cui *“La parte che agisca affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di un'operazione di cessione in blocco secondo la speciale disciplina di cui all'art. 58 del d.lgs. n. 385 del 1993, ha anche l'onere di dimostrare l'inclusione del credito medesimo in detta operazione, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale, salvo che il resistente non l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta”* (cfr Cass Civ, Sez VI, 5.11.2020 n. 24798).

In definitiva, è stato affermato che *“la disposizione dell'art. 58, comma 4 TUB possiede una funzione diversa e di portata ben più modesta. Come dichiara in modo affatto univoco il suo tenore letterale, la pubblicazione interviene - in via di sostituzione - solo in relazione al disposto dell'art. 1264 c.c., comma 2: vale, cioè, unicamente a impedire l'eventualità di pagamenti liberatori, per il caso che il ceduto versi, nonostante la sopravvenuta cessione, la propria prestazione nelle mani del cedente (pur se in limine, è opportuno precisare anche che, nella specie, non risultano indicati gli estremi per*



un'eventuale applicazione del regime derogatorio della disciplina di diritto comune di cui alla L. 29 maggio 1999, n. 130, ma solo per quello derogatorio di cui all'art. 58, comma 4 TUB). La sostituzione apportata dalla norma speciale del TUB non incide, dunque, nè sulla disciplina dei conflitti tra cessionari, di cui all'art. 1265 c.c.; nè su quella relativa ai conflitti tra cessionario e creditori del cedente; e nemmeno incide sulla regola dell'art. 1264 c.c., comma 1, come intesa a regolare l'"efficacia della cessione riguardo al debitore ceduto" (sul tema si veda, altresì, la disposizione dell'art. 1248 c.c.). In definitiva, la norma dell'art. 58, comma 4, si limita a stabilire che la pubblicazione della cessione sulla Gazzetta Ufficiale fissa il giorno a partire dal quale il pagamento fatto nelle mani del cedente comunque non libera il ceduto (cfr. Cass., 25 settembre 2018, n. 22548). Sempre che, naturalmente, una cessione, che venga a riguardare quel particolare credito, sussista effettivamente: la previsione dell'art. 58, comma 4, si applica al caso in cui una cessione rilevante esista, non dimostra che la stessa esiste.....la pubblicazione nella Gazzetta può costituire, al più, elemento indicativo dell'esistenza materiale di un fatto di cessione, come intervenuto tra due soggetti in un dato momento e relativo - in termini generici, se non proprio promiscui - ad «aziende, rami di azienda, beni e rapporti giuridici individuabili in blocco» (art. 58 comma 1 TUB). ma di sicuro non dà contezza - in questa sua «minima» struttura informativa - degli specifici e precisi contorni dei crediti che vi sono inclusi ovvero esclusi, né tanto meno consente di compulsare la reale validità ed efficacia dell'operazione materialmente posta in essere" (Cass., sez. I, 28 febbraio 2020, n.5617

Volendo fare opera di sintesi, è allora possibile, facendo riferimento ad uno degli ultimi, in ordine cronologico, arresti della S.C. (trattasi del provvedimento n. 21821 del 2023), osservare quanto segue:

- Quanto alla cessionaria del credito, si tratta di accertare più che il proprio difetto di legittimazione attiva la titolarità in capo alla medesima della situazione giuridica;
- Rientra, pertanto, nell'onere della controparte contestare tempestivamente, anche al fine di scongiurare l'applicazione del principio di non contestazione con relativo esonero da qualsivoglia dimostrazione, l'esistenza di tale titolarità;



- La pubblicazione della cessione del credito sulla Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell'art. 58 TUB, può risultare di per sé stessa idonea a provare la titolarità del credito in capo alla cessionaria purchè nel suddetto documento siano presenti chiare ed in equivoche indicazioni circa il fatto che anche il credito oggetto di causa sia ricompreso nella cessione;
- In altri termini, ferma la possibilità per la cessionaria di produrre ulteriore documentazione utile per affermare la propria titolarità, è necessario che la parte ceduta non sia tenuta ad uno sforzo ulteriore per verificare se la pretesa fatta valere nei suoi confronti è ricompresa o meno nella cessione;

. Tali principi vanno, in definitiva, trasfusi all'interno della fattispecie che ci occupa e dalla loro corretta applicazione la soluzione del caso consegue de plano.

La cessionaria [REDACTED] ha prodotto (al tempo della sua costituzione in appello) unicamente la Gazzetta Ufficiale n. [REDACTED] 2022 in cui sono indicati genericamente i crediti descritti in altri Avvisi di cessione del [REDACTED] 2018 e dell' [REDACTED] 2019 che, però, non sono stati prodotti.

Soltanto dopo il deposito della comparsa conclusionale (e quindi tardivamente) la cessionaria ha altresì prodotto una dichiarazione del 19 settembre 2023 da cui dovrebbe desumersi la prova che la cessione ha riguardato anche quello oggetto di causa.

Al di là dei già di per sé dirimenti rilievi in ordine alla tempestività della produzione e quindi alla sua utilizzabilità ai fini della decisione, il dato che rileva ulteriormente è che si fa riferimento alla Banca [REDACTED] e quindi ad un istituto che non ha alcun legame con la vicenda che ci occupa.

La conseguenza che ne deriva è che deve essere dichiarato il difetto di legittimazione attiva di [REDACTED] spa.

Tale conclusione, non pregiudica però la delibazione dell'impugnazione nei confronti della [REDACTED] spa in quanto, in difetto dei requisiti richiesti dall'art. 111 cpc, non può essere pronunciata, a seguito dell'intervento, l'estromissione dell'istituto di credito cedente.

